



COMMISSIONE REGIONALE PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Verbale della seduta del 21/11/2017

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i seguenti componenti della Commissione:

Arch. Achille Bucci (Presidente) - P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Inform. Territ-Regione Marche
Dott.ssa Sara Trotta - Segretariato Regionale del MiBACT per le Marche (Delega)
Arch. Alessandra Pacheco – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Delega)
Dott. Stefano Finocchi - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (Delega)
Dott. Vincenzo Zenobi – P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali-Regione Marche
Arch. Maria Luisa Polichetti – Esperto
Arch. Riccardo Picciafuoco – Esperto
Arch. Francesca Galletti - Provincia di Ancona - Settore IV “Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Governo e Pianificazione Territoriale” (Delega)
Arch. Donatella Senigalliesi – Provincia di Pesaro-Urbino - Servizio P.T.C - V.I.A.- Beni Paesistico Ambientali (Delega)

Dalle ore 11,00 fanno parte della “Commissione anche:

Col. Fabrizio Mari - Comandante Regione Carabinieri Forestale delle Marche
Arch. Adele Caucci - Esperto

Sono inoltre presenti:

Sig. Antonio Sebastianelli – Sindaco del Comune di Terre Roveresche (PU)
Arch. Carmen Storoni – Ufficio Tecnico Comune di Terre Roveresche (PU)
Arch. Maurizio Mercuri – Ufficio Tecnico del Comune di Osimo (AN)
Arch. Michele Salvatore-P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali-Regione Marche

Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa ad affrontare il 1° punto all’ordine del giorno.

Proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, riferite a **n° 2 elementi arborei presenti nel Comune di Terre Roveresche – territorio di Barchi (PU)**, per i quali il Comune ha inteso proporre l’avvio del procedimento di vincolo paesaggistico - art. 136 comma 1 lett. a), e artt. 138-139-140 - del D.Lgs. 42/2004.

La “Commissione”, sulla base delle valutazioni emerse dalla fase istruttoria, pur riconoscendo il valore naturale e botanico vegetazionale dei **2 elementi arborei** in questione (**Roverella** in Loc. Madonna del Soldato, e **Roverella** in Loc. Monte Soffio), ritiene che non sussistano quei particolari elementi di carattere culturale, storico ed identitario necessari a supportare l’istituzione di un vincolo paesaggistico.

Il Presidente ricorda che, oltre alla Legge Regionale Forestale n. 6/05 che prevede (art. 20) la protezione degli alberi ad alto fusto, isolati, in filare o a gruppi e la tutela (art. 26) delle Formazioni Vegetali Monumentali (**Le Roverelle** di cui si parla sono censite come **FVM n° 42 e FVM n. 43**), i Comuni possono adeguatamente operare ai fini della tutela e valorizzazione di tali



elementi (querce isolate, in filare o a gruppi, alberature poderali e/o stradali) mediante lo strumento urbanistico (PRG) adeguato al PPAR (art. 37) e le relative norme a tutela del verde sul proprio territorio.

La “Commissione” pertanto, alla luce di quanto esposto e del regime di tutele già vigenti, decide di non dare seguito alle proposte di vincolo paesaggistico, presentate dal Comune di Terre Roveresche, riguardanti i 2 elementi arborei (**Roverelle**) sopra menzionati.

Il Presidente passa ad affrontare il 2° punto all’ordine del giorno.

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, riferita a **n° 1 elemento arboreo presente nel Comune di Terre Roveresche - territorio di Orciano di Pesaro (PU)**, per il quale il Comune ha inteso proporre l’avvio del procedimento di vincolo paesaggistico - art. 136 comma 1 lett. a), e artt. 138-139-140 - del D.Lgs. 42/2004.

La “Commissione”, sulla base delle valutazioni emerse dalla fase istruttoria, pur riconoscendo il valore naturale e botanico vegetazionale **dell’elemento arboreo** in questione (**Ippocastano**), ritiene che non sussistano quei particolari elementi di carattere culturale, storico ed identitario necessari a supportare l’istituzione di un vincolo paesaggistico.

Il Presidente ricorda che, oltre alla Legge Regionale Forestale n. 6/05 che prevede (art. 20) la protezione degli alberi ad alto fusto, isolati, in filare o a gruppi e la tutela (art. 26) delle Formazioni Vegetali Monumentali (l’**Ippocastano** di cui si parla è censito come **FVM n. 29**), i Comuni possono adeguatamente operare ai fini della tutela e valorizzazione di tali elementi (querce isolate, in filare o a gruppi, alberature poderali e/o stradali) mediante lo strumento urbanistico (PRG) adeguato al PPAR (art. 37) e le relative norme a tutela del verde sul proprio territorio.

La “Commissione” pertanto, alla luce di quanto esposto, del fatto che la pianta è inserita all’interno di un giardino/parco pubblico e del regime di tutele già vigenti, decide di non dare seguito alla proposta di vincolo paesaggistico, presentata dal Comune di Terre Roveresche, riguardante l’elemento arboreo (**Ippocastano**) sopra citato.

Il Presidente, su richiesta della “Commissione”, passa ad affrontare, anticipandolo, il 4° punto all’ordine del giorno.

Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’elemento arboreo “**Cedro del Libano**” di Villa Simonetti in Comune di Osimo (AN)

Il Presidente introduce il tema della proposta, ricorda che trattasi di una proposta in itinere e che sulla stessa la “Commissione”, nelle sedute del 16/03/17 e del 21/06/17, si era già espressa in maniera favorevole in merito all’opportunità e alle motivazioni di procedere con la proposta di tutela dell’area in questione.

Ricorda che in quelle stesse occasioni erano state esaminate una prima ipotesi di perimetrazione che prendeva in considerazione solo la villa e il parco immediatamente circostante e successivamente una seconda ipotesi che inglobava anche una parte limitata dell’area agricola sottostante.



Ricorda infine che la “Commissione” considerata la bellezza e particolarità di tutto il contesto circostante, chiese di valutare la possibilità di ampliare ulteriormente tale area oltre il parco della villa, estendendo la perimetrazione a sud dell’area boscata oltre il “Fosso di San Paterniano” così da contenere un’ampia zona a destinazione agricola ed inglobare un piccolo specchio d’acqua (laghetto), probabile riserva idrica per le attività agricole che si svolgevano all’epoca su quell’area.

Chiede quindi all’Arch. Salvatore di relazionare sull’approfondimento istruttorio fatto dall’Ufficio regionale.

L’Arch. Salvatore passa quindi ad illustrare un’ipotesi di perimetrazione, dell’area che si vorrebbe tutelare, con l’ulteriore ampliamento richiesto dalla “Commissione”.

In sintesi e con l’ausilio di una planimetria catastale e di una foto aerea mostra una perimetrazione che, oltre ad inglobare la villa con l’adiacente parco, si estende molto più a sud della parte boscata fino a contenere nell’ampia zona a destinazione agricola, oltre al già citato laghetto, anche il Fosso di San Paterniano”.

L’arch. Galletti (Prov. AN) e l’arch. Pacheco (MiBACT) relazionano infine, alla “Commissione”, sui risultati della loro ricerca storica che prova a ricostruire, attraverso immagini, testi e documenti, in particolare con riferimento al “Catasto Gregoriano”, la genesi del luogo.

La “Commissione”, alla luce delle ulteriori considerazioni sul contesto in questione, decide di continuare nella definizione dell’area da tutelare orientandosi verso la scelta di una perimetrazione ancora più estesa per includere i molteplici e diversi elementi naturalistici e storici caratterizzanti il sito in esame, identificando un’unità di paesaggio che dovrebbe necessariamente spingersi fino al limite del crinale su cui corre la Via Osteriola.

Alle ore 12,00 l’arch. Polichetti lascia la seduta della “Commissione”.

Il Presidente passa quindi ad affrontare l’ultimo punto rimasto (3°all’ordine del giorno).

Proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico, riferite a **n° 2 elementi arborei presenti nel Comune di Fossombrone (PU)**, per i quali il Comune ha inteso proporre l’avvio del procedimento di vincolo paesaggistico - art. 136 comma 1 lett. a), e artt. 138-139-140 - del D.Lgs. 42/2004.

La “Commissione”, sulla base delle valutazioni emerse dalla fase istruttoria, pur riconoscendo il valore naturale e botanico vegetazionale dei **2 elementi arborei** in questione (**Carpino nero** in Loc. Isola di Fano e **Roverella** in Santa Maria della Valle), ritiene che non sussistano quei particolari elementi di carattere culturale, storico ed identitario necessari a supportare l’istituzione di un vincolo paesaggistico.

Il Presidente ricorda che, oltre alla Legge Regionale Forestale n. 6/05 che prevede (art. 20) la protezione degli alberi ad alto fusto, isolati, in filare o a gruppi e la tutela (art. 26) delle Formazioni Vegetali Monumentali (**Il Carpino nero** di cui si parla è censito come **FVM n° 76** mentre la Roverella in questione è censita come **FVM n. 77**), i Comuni possono adeguatamente operare ai fini della tutela e valorizzazione di tali elementi (querce isolate, in filare o a gruppi, alberature poderali e/o stradali) mediante lo strumento urbanistico (PRG) adeguato al PPAR (art. 37) e le relative norme a tutela del verde sul proprio territorio.



GIUNTA REGIONE MARCHE

SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO

P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Informazioni Territoriali

Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio

La “Commissione” pertanto, alla luce di quanto esposto e del regime di tutele già vigenti, decide di non dare seguito alla proposta di vincolo paesaggistico, presentata dal Comune di Fossombrone, riguardante i 2 elementi arborei (**Carpino nero** e **Roverella**) sopra menzionati.

Alle 12,30 Il Presidente dichiara terminata la seduta.

Il verbalizzante
Arch. Michele Salvatore

f.to Il Presidente
della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio
Arch. Achille Bucci

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa